

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

----- oOo -----

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Il presente regolamento si intende valido per tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pontedera (campi, palestre, piscina e quanti altri) che, nel testo che segue, sono semplicemente indicati, per brevità, col nome di "impianti".
- 1.2 Tale regolamento può inoltre essere esteso ad altri impianti eventualmente convenzionati tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti interessati, purchè se ne faccia esplicito assoggettamento nel rispettivo contratto.

**Articolo 2
GESTIONE**

- 2.1 La gestione degli impianti sportivi dipende, in tutti i suoi aspetti, dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale.
- 2.2 Il Consiglio Comunale stabilisce, in particolare, la forma di gestione ritenuta più idonea nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto Comunale.
- 2.3 Nel caso in cui la scelta ricada sull'affidamento della gestione a terzi, l'affidamento medesima è rilasciata in conformità al presente regolamento ed alla più ampia normativa vigente in materia, tenendo di conto della tipologia dell'impianto oggetto della gestione medesima, della sua localizzazione e delle motivazioni che rendono opportuna l'affidamento: in ogni caso, devono sempre essere considerate e sancite la buona conservazione del bene, la salvaguardia dell'uso pubblico e la tutela degli interessi sportivi generali nell'ambito comunale.
- 2.4 La Consulta Comunale dello Sport è disciplinata dal Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64/1994, è istituita con apposito provvedimento e costituisce - in materia sportiva - organo consultivo per l'Amministrazione.

**Articolo 3
AGIBILITA'**

- 3.1 In tutti gli impianti devono essere rispettate le capienze (spettatori e praticanti) e le condizioni tutte indicate nella rispettiva "licenza per apertura luoghi di pubblico spettacolo".
- 3.2 Qualora l'attività richiesta non sia prevista tra quelle ammesse nella licenza di apertura dell'impianto, l'affidamento è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione previo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo da richiedersi a cura e spese dell'affidatario.
- 3.3 La vigilanza sanitaria sugli impianti spetta all'Asl territorialmente competente.

**Articolo 4
CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI**

- 4.1 Gli impianti in genere, nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, sono primariamente sede di attività sportiva in tutte le forme in cui tale attività si realizza e si articola nel territorio comunale.
- 4.2 Gli impianti sono così classificati:
 - a) impianti di interesse cittadino (idonei ad ospitare lo sport-spettacolo);
 - b) impianti di interesse circoscrizionale o di base;

- La classificazione degli impianti sportivi esistenti è soggetta a revisione periodica con provvedimento della Giunta Municipale sentito il parere della Consulta Comunale dello Sport.
- 4.3 Gli impianti di interesse cittadino sono in primo luogo destinati ai più alti livelli agonistici di anno in anno espressi nell'ambito comunale.
In questo caso si devono tenere in considerazione le esigenze primarie della scuola specialmente per quegli Istituti sprovvisti di strutture alternative.
- 4.4 Gli impianti di base si intendono a servizio di tutti i cittadini per rispondere alle richieste ed alle necessità di formazione fisica di svago e di recupero morale e sociale: a tal fine essi saranno affidati in uso, prioritariamente, alle scuole agli enti ed alle associazioni sportive, operanti nel territorio comunale e senza fini di lucro, in modo da promuovere lo sport attivo nella più larga fascia di popolazione. Dovranno comunque essere garantiti idonei spazi destinati anche all'utenza non organizzata.
- 4.5 L'affidamento degli impianti dovrà pertanto avvenire in relazione alla classificazione degli impianti e tenendo inoltre conto del seguente ordine di priorità:
1°) iscrizione dei soggetti richiedenti all'Albo comunale delle libere forme associative;
2°) la residenza e/o operatività nel territorio comunale;
3°) i trascorsi sportivi e la valenza nel più ampio patrimonio culturale e sociale della città;
4°) l'anzianità di costituzione;
5°) la data di presentazione della domanda (soprattutto in ordine alle attività una-tantum);
6°) la consistenza della società, in relazione al numero dei tesserati con particolare riguardo all'attività svolta in fascia giovanile.
- 4.6 Gli impianti inoltre, sempre nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, possono anche essere destinati ad attività diverse da quelle sportive qualora si individuino spazi residui liberi nel calendario d'uso, si consideri l'opportunità di una funzione polivalente delle strutture nel territorio o si valuti come superiore la valenza di una determinata attività.
- 4.7 Nella definizione degli orari di utilizzazione si devono preservare i tempi tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme igieniche e la funzionalità degli impianti medesimi.
- 4.8 Analoghi criteri debbono essere assunti nell'eventualità di un uso limitato alle sole attrezzature in dotazione agli impianti.

Articolo 5 CALENDARIO DI ASSEGNAZIONE

- 5.1 La Giunta, nel rispetto dei principi generali fissati da questo regolamento, sentita preventivamente la Consulta Comunale dello Sport, determina, ogni qualvolta se ne rende opportuna, una rivisitazione degli indirizzi ai fini dell'assegnazione degli spazi negli impianti.
- 5.2 È quindi compito del Servizio Sport comunale la gestione operativa rilasciando gli affidamenti d'uso degli spazi medesimi nell'ambito dei principi e degli indirizzi stabiliti, anche per gli impianti affidati in gestione a terzi.
- 5.3 L'affidamento annuale degli spazi avviene con provvedimento dirigenziale su proposta del Servizio Sport, sentito il parere della Consulta. Tale decisione deve essere assunto entro il 30 settembre; resta inteso che, prima dell'affidamento rimane in vigore l'orario della stagione sportiva precedente.
- 5.4 La struttura pertanto ha anche la facoltà, in qualsiasi momento e sempre nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della ristrutturazione degli orari e dei turni medesimi.
Tali variazioni di norma devono essere comunicate all'interessato con almeno 7 giorni di anticipo.
- 5.5 Comunque, nell'assegnazione degli spazi, si deve tener conto della possibilità di immissione di nuovi soggetti, che deve rispettare i criteri di cui al precedente art.4.5.

Articolo 6

AMMISSIONE ALL'UTENZA

- 6.1 L'ammissione all'utenza viene rilasciata secondo i modelli di domanda e di atto di ammissione appositamente predisposti dal Servizio Sport comunale nel rispetto della vigente normativa. Resta inteso che la predetta ammissione può essere effettuata anche dalle società gestori degli impianti.
- 6.2 Gli enti e le associazioni sportive che siano proprietari o gestori di impianti sportivi ed intendano tuttavia richiedere l'uso di impianti comunali, dovranno dichiarare questa loro condizione nella domanda di cui al precedente articolo.
- 6.3 I soggetti interessati (scuole, enti, associazioni, singoli cittadini ecc...) sono tenuti a far pervenire al Protocollo Generale del Comune la domanda sopradetta, debitamente compilata in ogni sua parte, tenendo conto delle scadenze indicate al successivo punto 6.4.
- 6.4 La procedura generale sulle domande presentate deve di norma concludersi entro l'inizio delle lezioni per gli Istituti scolastici ed entro l'inizio della stagione agonistica per le società sportive.
In regime transitorio restano validi gli orari precedentemente stabiliti.
- 6.5 Per attività una-tantum o per variazioni permanenti o temporanee la richiesta deve pervenire di norma con almeno 5 giorni di anticipo.
- 6.6 Il Comune è tenuto a concludere il relativo procedimento amministrativo di norma entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
- 6.7 gli affidatari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'affidamento è stata accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, gli affidatari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi.
- 6.8 I rapporti di ammissione possono essere risolti di diritto ancora prima della scadenza del termine fissato, senza che nulla gli affidatari possano eccepire o pretendere, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:
- 6.8.1 inosservanza delle norme del presente regolamento;
 - 6.8.2 mancata utilizzazione degli impianti superiore al 20% dei turni concessi mensilmente;
 - 6.8.3 indisponibilità degli impianti o degli accessori per cause di forza maggiore o per esecuzione di opere di manutenzione o modifica: per queste ultime il Comune è tenuto, quando tecnicamente possibile, ad un congruo preavviso ed alla ricerca di soluzioni alternative per il regolare proseguimento delle attività;
 - 6.8.4 motivi di interesse pubblico, per i quali la Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento precedentemente rilasciato.

Articolo 7

TITOLO DELL'AMMISSIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- 7.1 L'ammissione all'utenza è rilasciata verso il pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comune per il funzionamento e mantenimento dell'impianto o delle sole attrezzature.
- 7.2 Tale corrispettivo, calcolato sulla base delle tariffe unitarie da adottarsi con appositi provvedimenti comunali, è commisurato alla quantità dell'attività svolta: per attività a carattere continuativo possono essere applicate, con appositi provvedimenti, stime forfettarie del corrispettivo complessivo, comunque proporzionali all'insieme delle attività programmate.
- 7.3 L'ammissione all'utenza è invece rilasciata di norma a titolo gratuito per attività di istituto esplicate e gestite dalle scuole pubbliche, Asl ed altri enti pubblici operanti nel territorio comunale, fatte salve specifiche norme contrattuali di affidamento.
- 7.4 L'ammissione all'utenza può inoltre essere rilasciata a titolo gratuito:
- 7.4.1 per manifestazioni o iniziative di carattere sperimentale o di alto valore solidaristico, previa deliberazione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità del regolamento generale per la concessione dei patrocini;

- 7.4.2 limitatamente alla piscina, per attività terapeutiche individuali rivolte a disabili residenti nel territorio della U.S.L. n.5, previa preventiva relazione del competente servizio dell'U.S.L. medesima;
- 7.4.3 nei confronti di Società Sportive, che risultino in posizione preminente rispetto all'anzianità di costituzione, alla valenza sociale, culturale e sportiva nel contesto cittadino, ai risultati sportivi raggiunti anche nel recente passato;
- 7.4.4 l'Amministrazione Comunale si riserva infine la possibilità di concedere, per motivi di carattere straordinario, l'esonero o la riduzione del pagamento di tariffe e canoni, previa specifica deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 8 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 8.1 Il Servizio Sport comunale cura le modalità di versamento. Il corrispettivo d'uso - di cui al precedente articolo 7 - deve essere versato al soggetto e secondo le modalità indicate.
- 8.2 Per l'attività a carattere continuativo o ricorrente, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il corrispettivo medesimo. Per l'attività una-tantum invece, il versamento deve essere effettuato anticipatamente.
Per le attività a carattere individuale (nuoto libero, corsi nuoto ecc...) si rimanda alle specifiche norme regolamentari adottate.
- 8.3 È stabilito il rimborso del corrispettivo versato anticipatamente soltanto nei casi in cui l'attività non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore o quando ne sia stato dato preavviso con almeno 7 giorni di anticipo.
- 8.4 Analogamente è stabilita la detrazione sul corrispettivo mensile in caso di rinuncia all'attività comunicata al Comune con almeno 7 giorni di anticipo: non sono comunque ammesse detrazioni superiori al 10% del totale preventivato.

Articolo 9 NORME GENERALI DI ACCESSO

- 9.1 Le scuole gli enti le associazioni sportive e comunque gli affidatari tutti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti o delle persone che per essi si dovessero introdurre negli impianti.
- 9.2 Non è consentito l'accesso agli iscritti alle associazioni affidatarie quando non accompagnati da almeno un dirigente od allenatore.
Analogamente non è consentito l'accesso agli studenti se non accompagnati dal rispettivo insegnante.
- 9.3 Il personale del Comune addetto agli impianti ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi svolge.
- 9.4 L'eventuale installazione da parte dell'affidatario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendessero necessarie allo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo parere - se del caso - della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo da richiedersi a cura e spese dell'affidatario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'autorizzazione e comunque nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
- 9.5 Indumenti od altro materiale personale non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine dell'attività.
Gli attrezzi mobili possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione della struttura comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti degli attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia operante apposito servizio di guardaroba.

Articolo 10
NORME PARTICOLARI DI ACCESSO

- 10 Si richiama inoltre l'osservanza di eventuali ulteriori norme di accesso relative a quegli impianti per i quali, a seguito di disposizioni di legge o di valutazione di opportunità, siano previsti specifici regolamenti.

Articolo 11
DANNI

- 11.1 Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti, nonché le scuole, enti ed associazioni cui appartengono e gli accompagnatori rispondono in solido verso il Comune per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.
- 11.2 In caso di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa, l'Organo competente può, a suo insindacabile giudizio, revocare l'affidamento d'uso richiedendo all'affidatario, il rimborso delle spese conseguenti al danno arrecato oppure richiedendo l'eliminazione del danno.
- 11.3 Gli affidatari rispondono inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone od a beni di proprietà del Comune, arrecati da parte degli spettatori presenti a qualunque manifestazione, esibizione o gara da essi stessi organizzata.
- 11.4 Il Comune di Pontedera ed i suoi obbligati si intendono sollevati ed indenni da tutti i danni che possano derivare a chiunque (persone o cose) ivi compresi iscritti, insegnanti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, spettatori ecc... in conseguenza dell'attività svolta.
- 11.5 L'affidatario dovrà obbligarsi, al momento della stipula del contratto, a garantire la copertura assicurativa R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio.

Articolo 12
GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

- 12.1 E' fatto divieto, a chiunque, di istituire e gestire servizi di ristoro, o altro genere, anche provvisorio o volanti, o anche gratuiti, sia all'interno degli impianti che negli spazi esterni di pertinenza degli impianti medesimi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 12.2 Negli impianti ove siano previsti locali destinati all'uso in argomento, la concessione di pubblico esercizio (bar e simili) é rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme esistenti.
- 12.3 I gestori e il personale addetto a questi servizi devono essere muniti di tutte le autorizzazioni prescritte in materia dalla legge.

Articolo 13
PUBBLICITA' COMMERCIALE

- 13.1 La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi Organi, ne stabilisce le norme, i limiti, la durata ed i canoni compensativi.
- 13.2 In linea generale si stabilisce comunque che:
- 13.2.1 il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori nè poter essere divelto ed usato come arma impropria;
- 13.2.2 l'affidatario é responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
- 13.2.3 l'affidatario è tenuto inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le

- leggi vigenti in materia, e ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni;
- 13.2.4 l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di Legge e di Regolamento Comunale, resta a carico dell'affidatario;
- 13.2.5 il Comune ha diritto a far diffondere, gratuitamente e con precedenza assoluta su tutte le altre trasmissioni, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica di analoga valenza.

Articolo 14 RIPRESE RADIO-TELEVISIVE

- 14.1 Qualora siano previste riprese radio-televisive di una manifestazione o di un campionato, queste - previa presentazione di apposita domanda circostanziata da parte dell'affidatario - devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi Organi, ne stabilisce le norme, i limiti, e gli eventuali rimborsi di spesa.

Articolo 15 IMPIANTI SCOLASTICI

- 15.1 Ai sensi della vigente normativa, l'uso di quegli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni o da necessità scolastiche, é regolato da apposite convenzioni tra il Comune di Pontedera, il Capo d'Istituto e le Associazioni utenti.
- 15.2 Le convenzioni sono rilasciate corrispondentemente al presente regolamento ed alla specifica normativa vigente in materia, tenendo anche in questo caso di conto della tipologia dell'impianto della sua localizzazione e delle motivazioni che rendono opportuna la convenzione medesima.

Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 16.1 Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore nei termini previsti dalla legge e si intendono inserite automaticamente in tutte gli affidamenti in corso da tale data previa notifica agli eventuali interessati.
- 16.2 Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 149 DEL 29/11/2001